

TAR LAZIO
Sentenza n. 11231
Pubblicata il 23 settembre 2019

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla classe successivo adottato il -OMISSIS-dal Consiglio di Classe -OMISSISliceo -OMISSIS- di Roma e degli atti successivi indicati in ricorso. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per contraddittorietà e difetto di adeguata motivazione. In particolare, nell'atto impugnato, si rappresenta che l'alunna, nell'anno scolastico in questione, ha superato il numero massimo di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell'anno scolastico e pertanto non viene ammessa alla classe successiva (Totale assenze 270). L'alunna in oggetto, inoltre, ha fatto registrare grave insufficienze nella seguente materia: Matematica e informatica 4. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che in realtà la non ammissione sia motivata con esclusivo riferimento al superamento del numero di ore di assenza, posto che il riferimento all'insufficienza non viene descritto come argomento ulteriore per giustificare la non ammissione. In ogni caso, tale circostanza, ossia l'insufficienza nell'unica materia, avrebbe dovuto essere valutata dall'amministrazione al fine di considerare se sospendere il giudizio sull'ammissione o meno della ricorrente, fino all'esito dello svolgimento dei corsi di recupero, trattandosi di un'unica insufficienza. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato in ordine alla mancata sottoposizione della ricorrente ai corsi di recupero. Per quanto concerne il numero di assenze, anche a prescindere dalle giustificazioni evidenziate da parte ricorrente, emerge una contraddittorietà tra i vari atti adottati dall'amministrazione che integrano il vizio di eccesso di potere con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, come evidenziato da parte ricorrente anche in base alla documentazione depositata, vi sarebbe una contraddittorietà tra il numero di assenze indicate nel registro elettronico, nella pagella finale e nella comunicazione formale di non ammissione. In particolare, per come rappresentato da parte ricorrente il registro elettronico indicherebbe 272 ore di assenza, la pagella finale 118 ore e la comunicazione del - OMISSIS-indicata un numero di assenze di 270 ore. Tale contraddittorietà unita agli altri elementi descritti da parte ricorrente, relativi alla mancata comunicazione agli studenti del numero di ore, del voto di condotta di 8 attribuito alla ricorrente e della mancata attivazione di un procedimento disciplinare o comunque di una segnalazione del monte ore e del rischio del suo superamento determinano una contraddittorietà intrinseca della motivazione con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Al contrario, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della sezione (cfr. Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente - senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento "punitivo" - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione o alla mancata attuazione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, nonché agli atti di bullismo, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione della ricorrente all'anno successivo. In ogni caso la motivazione e il giudizio proposto, come evidenziato, fanno espresso riferimento alle misure

dispensative e compensative stabilite che sono quindi state valutate dalla scuola nella formulazione del giudizio e, quindi, nell'adattare il metro di valutazione utilizzato alla condizione dell'alunna. Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento dell'atto impugnato e rivalutazione a carico della scuola della posizione della ricorrente. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per ritenere non ripetibili le spese di lite.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese non ripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019.

Fonte: <http://pluri-cedam.utetgiuridica.it>